



Comune di Paese



Comune di Istrana



Comune di Morgano

Regolamento del Corpo intercomunale di Polizia Locale

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27 maggio 2013
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 12 marzo 2014

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.....	4
<i>Art. 1 – Oggetto.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 – Funzioni del Corpo intercomunale di Polizia Locale</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 – Ambito territoriale.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 – Organico del Corpo intercomunale di Polizia Locale</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 – Dipendenza del Corpo intercomunale di Polizia Locale</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 – Collaborazione con le Forze di Polizia.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 – Comandante coordinatore del Corpo intercomunale di Polizia Locale</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 – Compiti del Vicecomandante</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 – Compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Reparti.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 – Compiti dei Commissari.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 – Compiti degli Istruttori, Assistenti e degli Agenti</i>	<i>7</i>
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE, NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	8
CAPO I - ORGANIZZAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO	8
<i>Art. 12 – Organizzazione gerarchica, ordini e direttive</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 – Norme generali di condotta. Doveri del personale.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 14 – Comportamento in servizio e incompatibilità</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 – Saluto.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 – Rapporti esterni.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 17 – Segreto d'ufficio, riservatezza e accesso a documenti e informazioni</i>	<i>11</i>
<i>Art. 18 – Responsabilità disciplinare</i>	<i>11</i>
CAPO II - NORME RELATIVE AI SERVIZI E LORO MODALITÀ DI ESECUZIONE.....	11
<i>Art. 19 – Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi</i>	<i>12</i>
<i>Art. 20 – Presentazione in servizio.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 21 – Reperibilità.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 22 – Servizi a carattere continuativo</i>	<i>13</i>
<i>Art. 23 – Obblighi del personale a fine servizio.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 24 – Controlli sui servizi</i>	<i>14</i>
<i>Art. 25 – Tesserino di riconoscimento e placca di servizio.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 26 – Cura della persona e dell’uniforme</i>	<i>14</i>
<i>Art. 27 – Uniformi</i>	<i>15</i>
<i>Art. 28 – Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 29 – Servizi di rappresentanza.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 30 – Servizi a richiesta di privati</i>	<i>15</i>
TITOLO III - REQUISITI DI ACCESSO E FORMAZIONE	16
CAPO I - REQUISITI DI ACCESSO.....	16
<i>Art. 31 – Requisiti di accesso</i>	<i>16</i>
CAPO II - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO	16
<i>Art. 32 – Formazione specifica</i>	<i>16</i>
<i>Art. 33 – Formazione iniziale.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 34 – Aggiornamento e addestramento.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 35 – Addestramento fisico.....</i>	<i>17</i>
TITOLO IV - ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE.....	17
<i>Art. 36 – Arma di ordinanza, assegnazione dell’arma e modalità di porto</i>	<i>17</i>
<i>Art. 37 – Numero complessivo delle armi, custodia delle armi e doveri dell’assegnatario.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 38 – Strumenti in dotazione individuale.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 39 – Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione.....</i>	<i>21</i>
TITOLO V - RICONOSCIMENTI	21

<i>Art. 40 – Riconoscimento per particolari meriti</i>	<i>21</i>
<i>Art. 41 – Requisiti per il conferimento</i>	<i>21</i>
<i>TITOLO VI - PATRONO, BANDIERA E DISPOSIZIONI FINALI.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 42 – Festa del Corpo intercomunale di Polizia Locale.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 43 – Senso di appartenenza al Corpo</i>	<i>22</i>
<i>Art. 44 – Norma di rinvio</i>	<i>22</i>
<i>Art. 45 – Abrogazione di norme</i>	<i>22</i>
<i>Art. 46 – Entrata in vigore</i>	<i>22</i>
<i>ALLEGATO “A”: FORNITURA UNIFORME.....</i>	<i>23</i>

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
E ORDINAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 7 marzo 1986, n. 65, nella legge regionale 9 agosto 1988, n. 40, e nel quadro dei principi del “Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia” adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 settembre 2001, disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Corpo intercomunale di Polizia Locale istituito con la Convenzione stipulata per lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia Locale.

Art. 2 – Funzioni del Corpo intercomunale di Polizia Locale

1. Il Corpo intercomunale di Polizia Locale e il personale ad esso appartenente, nell’ambito territoriale di competenza, delle direttive generali impartite dalla Conferenza dei Sindaci e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita tutte le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riguardo:
 - a) alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia stradale e la polizia amministrativa in materia di edilizia, commercio, pubblici esercizi, tutela dell’ambiente e igiene, in collaborazione con i competenti uffici dei Comuni aderenti alla Convenzione;
 - b) a prestare soccorso in caso di disastri e pubbliche calamità, nonché di privati infortuni, d’intesa con le autorità competenti, collaborando con i servizi di Protezione Civile secondo le modalità previste dai Piani comunali di Protezione Civile;
 - c) ad adempiere a compiti di Polizia Giudiziaria e a funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - d) ad assolvere a compiti di informazione e di raccolta di notizie, nonché effettuare accertamenti e rilevazioni nell’ambito dei compiti istituzionali dei Comuni aderenti alla Convenzione;
 - e) a prestare servizio d’ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l’espletamento di attività e di compiti istituzionali dei Comuni aderenti alla Convenzione;
 - f) ad assicurare i servizi d’onore richiesti dalle Amministrazioni comunali aderenti alla Convenzione e fornire la scorta d’onore alla Bandiera dei Comuni stessi;
 - g) a svolgere opera di prevenzione e di educazione stradale;
 - h) ad operare al servizio dei cittadini al fine di garantire il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza, sulla scorta degli eventuali accordi stipulati con l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;
 - i) ad adempiere a ogni altra funzione o compito previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 – Ambito territoriale

1. L’ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo intercomunale di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione vigente e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di Polizia Locale previste dalla legge statale e regionale, comprese le disposizioni relative al porto dell’arma, con riferimento ai singoli addetti.

Art. 4 – Organico del Corpo intercomunale di Polizia Locale

1. Tutto il personale di Polizia Locale dei Comuni convenzionati costituisce il Corpo intercomunale di Polizia Locale.
2. La Conferenza dei Sindaci verifica, in relazione agli obiettivi e alle esigenze del servizio, l'adeguatezza dell'organico del Corpo e le eventuali necessità della sua integrazione.
3. Il Corpo intercomunale di Polizia Locale, in ossequio ai principi di prossimità e adeguatezza, è organizzato secondo la seguente struttura:
 - a) Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi;
 - b) Sedi distaccate (strutture tecnico-operative);
 - c) Uffici e Reparti.
4. Gli Uffici e i Reparti inseriti nel Comando esercitano funzioni comportanti particolare specializzazione per materia. Al fine di mantenere il rapporto con la cittadinanza e con le singole Amministrazioni aderenti, l'organizzazione logistica del servizio è improntata al principio della salvaguardia degli uffici territoriali esistenti.
5. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comandante coordinatore del Corpo intercomunale di Polizia Locale, con proprio provvedimento, decide sull'articolazione delle strutture tecnico-operative in relazione alle competenze d'istituto e alle priorità individuate. Analogamente provvede per l'assegnazione del personale alle stesse strutture tecnico-operative.

Art. 5 – Dipendenza del Corpo intercomunale di Polizia Locale

1. La Conferenza dei Sindaci impartisce le necessarie direttive per l'attività del Corpo intercomunale di Polizia Locale e vigila sull'espletamento del servizio.
2. Il Sindaco o l'Assessore delegato, nel Comune di appartenenza, sovrintende ai servizi di competenza del Corpo ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dall'ordinamento.
3. Nell'esercizio delle funzioni di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
4. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, il personale in forza al Corpo dipende operativamente dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 6 – Collaborazione con le Forze di Polizia

1. In applicazione dei principi di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40, il personale in forza al Corpo intercomunale di Polizia Locale svolge l'attività di collaborazione con le Forze di Polizia, con le seguenti modalità:
 - a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 12 settembre 2000, nell'ambito del territorio di competenza e delle proprie attribuzioni, collabora in via permanente al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extraurbano, cooperando per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso della sicurezza;
 - b) in presenza di specifiche intese di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, partecipa al coordinamento e al controllo del territorio;
 - c) può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia, su disposizione dei Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione, ai quali le competenti autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni;
 - d) su disposizione del Comandante coordinatore, o di suo delegato, per tutti quei casi di urgenza che non possono essere programmati ai sensi delle lettere b) e c).

Art. 7 – Comandante coordinatore del Corpo intercomunale di Polizia Locale

1. La funzione di Comandante coordinatore del Corpo intercomunale di Polizia Locale può essere attribuita solo a un Comandante della Polizia Locale dei Comuni aderenti alla Convenzione, di comprovata esperienza ed elevata professionalità, acquisita con riferimento ai compiti affidati e alla complessità socio-economica del territorio.
2. Il Comandante coordinatore è individuato dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia Locale.
3. Il Comandante coordinatore è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale e ne risponde direttamente ed esclusivamente al Sindaco del territorio di competenza e alla Conferenza dei Sindaci. Lo stesso è inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di Pubblica Sicurezza e la Conferenza dei Sindaci.
4. Il Comandante coordinatore, in particolare:
 - a) cura la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti del Corpo;
 - b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale, assegnandolo alle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate;
 - c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - d) provvede a tutti i servizi, a mezzo di ordini di servizio;
 - e) emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi i Responsabili degli Uffici e dei Reparti per l'approntamento delle disposizioni di servizio di competenza;
 - f) coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dalle Pubbliche Amministrazioni;
 - g) cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria e con i Comandi delle Forze di Polizia;
 - h) rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni all'Ente;
 - i) cura le relazioni con le altre strutture dei Comuni convenzionati allo scopo di garantire la reciproca integrazione interdisciplinare;
 - j) propone al Sindaco del territorio di competenza, ovvero alla Conferenza dei Sindaci, il conferimento di riconoscimenti al personale ritenuto meritevole nei casi e con le modalità stabilite nel presente regolamento.
5. Il Comandante coordinatore, ovvero suo delegato, è tenuto ad informare i Sindaci dei Comuni convenzionati, ovvero la Conferenza dei Sindaci, dei risultati raggiunti con le modalità stabilite nella Convenzione.

Art. 8 – Compiti del Vicecomandante

1. Il Vicecomandante è responsabile dell'attività svolta nella struttura alla quale è direttamente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.
2. Fornisce istruzioni normative e operative al personale dipendente.
3. Emanando ordini di servizio e stabilisce le modalità di esecuzione in collaborazione con il Comandante coordinatore.
4. Collabora con il Comandante coordinatore all'esame e allo studio dei problemi del Corpo intercomunale di Polizia Locale, relativamente alla migliore erogazione dei servizi.

5. Sostituisce e rappresenta il Comandante coordinatore in caso di sua assenza o impedimento e partecipa alla Conferenza di Servizio con il Comandante coordinatore e i Responsabili di Ufficio/Reparto.

Art. 9 – Compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Reparti

1. I Responsabili degli Uffici e dei Reparti, qualora fossero nominati, sono responsabili dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono direttamente preposti dal Comandante coordinatore, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle apparecchiature strumentali loro assegnate dal medesimo.
2. I Responsabili degli Uffici e dei Reparti periodicamente, o su richiesta del Comandante coordinatore, presentano allo stesso una relazione riassuntiva dell'attività svolta.
3. I Responsabili degli Uffici e dei Reparti partecipano alla Conferenza di Servizio con il Comandante coordinatore e il Vicecomandante.

Art. 10 – Compiti dei Commissari

1. I Commissari coadiuvano il Comandante coordinatore, il Vicecomandante e i Responsabili degli Uffici e dei Reparti; hanno la responsabilità della struttura loro assegnata, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando, esercitano:
 - a) le attività di coordinamento della struttura o delle strutture tecnico-operative assegnate, emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
 - b) le attività necessarie a fornire istruzioni normative ed operative al personale assegnato;
 - c) la cura, la formazione professionale e l'aggiornamento del personale assegnato;
 - d) la destinazione del personale assegnato ai servizi di competenza della struttura tecnico operativa;
 - e) la cura dei rapporti e il coordinamento degli interventi, a livello di competenza territoriale o di materia, con le altre Forze di Polizia, nonché con altri organismi (Consigli di Quartiere, gruppi d'interesse, ecc.);
 - f) l'espletamento di ogni altro incarico loro affidato nel rispetto della normativa vigente.
2. Le figure professionali di cui al presente articolo possono essere chiamate a svolgere tutte le attività ivi previste, in quanto considerate mansioni equivalenti e, in quanto tali, sempre esigibili. Concorrono altresì alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

Art. 11 – Compiti degli Istruttori, Assistenti e degli Agenti

1. Gli Istruttori, gli Assistenti e gli Agenti operano per garantire un ordinato svolgimento della vita della comunità e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la popolazione locale e l'Amministrazione.
2. Gli Istruttori, gli Assistenti e gli Agenti agiscono in base alle direttive e agli ordini ricevuti.
3. Gli Istruttori, gli Assistenti e gli Agenti, nell'adempimento delle funzioni e compiti relativi alle materie di cui all'art. 2 del presente regolamento, possono impartire agli operatori eventualmente ad essi assegnati, direttive particolari, circostanziate e conformi alle disposizioni generali e speciali emanate dai superiori gerarchici al fine di eseguire puntualmente i compiti di servizio.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE, NORME DI COMPORTAMENTO
E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 12 – Organizzazione gerarchica, ordini e direttive

1. L'ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale, in base al grado ricoperto, è stabilito come segue:
 - a) Comandante coordinatore del Corpo intercomunale di Polizia Locale;
 - b) Vicecomandante;
 - c) Commissario Capo;
 - d) Commissario Principale;
 - e) Commissario;
 - f) Vicecommissario;
 - g) Istruttore Capo;
 - h) Istruttore;
 - i) Viceistruttore;
 - j) Assistente Scelto;
 - k) Assistente;
 - l) Agente Scelto;
 - m) Agente.
2. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto e, a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso. Ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio si considerano utili i periodi di servizio prestati nell'area di vigilanza, sia a tempo indeterminato che determinato. Nel caso di contemporanea assunzione, la posizione gerarchica è data dalla precedenza nella graduatoria di merito del concorso. Se assunti contemporaneamente tramite concorso, e gli stessi si sono qualificati a pari merito, occorrerà fare riferimento alla maggiore anzianità anagrafica.
3. Tutte le richieste di collaborazione avanzate dagli uffici comunali dei Comuni aderenti alla Convenzione devono essere rivolte al Comandante coordinatore, a chi lo sostituisce, ovvero a suo delegato.
4. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dal superiore gerarchico, anche se appartenente ad altro Ufficio o Reparto.
5. In caso di disposizione ritenuta illegittima, deve applicarsi l'istituto della rimostranza. Il soggetto al quale venga impartita una disposizione, ovvero un ordine ritenuto illegittimo, deve fare rimostranza motivata al superiore che l'ha impartito. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, il soggetto a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione, salvo il diritto di denunciare al Sindaco del Comune di appartenenza l'illegittimità della disposizione o dell'ordine.
6. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire disposizioni e ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge.
7. Ogni appartenente al Corpo deve rivolgersi agli organi superiori, interni ed esterni all'Ente di appartenenza, nel rispetto della via gerarchica.
8. Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

9. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.
10. Al personale di Polizia Locale è vietato rispondere/adottare iniziative individuali relative a richieste di servizi pervenute direttamente da parte dei cittadini e/o da organi istituzionali diversi dai propri superiori, salvo casi di assoluta urgenza. Chi ha ricevuto la richiesta urgente non per la normale via gerarchica è tenuto a darne notizia al responsabile di turno appena possibile.
11. In considerazione dei doveri connessi alla qualità di Pubblico Ufficiale e di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di adempiere a tutte le funzioni e i compiti previsti dalla legge, dal presente regolamento, nonché dalle disposizioni ricevute. Qualora il personale sia già impegnato nello svolgimento di un servizio considerato preminente, l'obbligo di intervento può essere surrogato da quello di relazione orale o scritta anche con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo.
12. Di ogni intervento deve essere redatta senza ritardo dettagliata relazione di servizio. Nei casi di urgenza e di necessità, l'operatore, pur avendo notiziato appena possibile il responsabile di turno, deve comunque procedere alla redazione della relazione di servizio senza ritardo.

Art. 13 – Norme generali di condotta. Doveri del personale

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti, il personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità, alla cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile. Deve altresì operare con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni.
3. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al rapporto tra i cittadini e le Amministrazioni aderenti alla Convenzione, nonché tra i cittadini stessi e il Corpo.

Art. 14 – Comportamento in servizio e incompatibilità

1. Il personale di Polizia Locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve essere disponibile ad accogliere le istanze dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.
2. Quando opera in abito civile, prima di ogni intervento, salvo casi di forza maggiore, ha l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento. In divisa deve fornire il proprio numero di matricola quando richiesto e, sempre se richiesto, esibire il tesserino di riconoscimento.
3. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti a operazioni di servizio

e non deve esprimere apprezzamenti e rilievi sull'operato delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione, del Corpo intercomunale di Polizia Locale e dei colleghi.

4. Rientra tra i doveri del personale quello di non intrattenere rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite, tranne che per esigenze di servizio.
5. Il personale appartenente al Corpo non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.
6. Ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", il personale appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro.
7. In considerazione delle peculiarità delle funzioni attribuite al personale della Polizia Locale, il personale appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale non può svolgere alcun incarico anche non retribuito senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'organo competente del Comune di appartenenza del dipendente, sentito il Comandante coordinatore. Fino alla definizione di una disciplina uniforme tra i Comuni aderenti alla Convenzione, il rilascio dell'autorizzazione è effettuato da ciascun Ente secondo le procedure previste dal rispettivo regolamento, e tenuto conto di eventuali ulteriori condizioni previste dal regolamento stesso, sempre comunque sentito il Comandante coordinatore.
8. Sono in ogni caso vietate, anche al personale a tempo parziale con orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, le attività, anche saltuarie ed occasionali, soggette ai controlli e alla vigilanza esercitati dal personale nell'ambito delle funzioni di competenza del Corpo intercomunale di Polizia Locale, nonché ogni altra attività che possa arrecare pregiudizio al prestigio del Corpo stesso.
9. Per quanto non previsto ai commi 6, 7 e 8, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 15 – Saluto

1. Il personale appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale, se in divisa, è tenuto a salutare i cittadini con i quali viene a contatto per ragioni di ufficio, i Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione e le altre autorità con le quali venga ad interagire per ragioni di servizio.
2. Il saluto è altresì dovuto alle bandiere nazionali e militari, ai gonfaloni civici, alle autorità e simboli dello Stato cui sono devoluti gli onori, alle autorità civili, militari e religiose, ai superiori gerarchici del Corpo intercomunale di Polizia Locale e ai cortei funebri.
3. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue secondo le modalità in uso nelle Forze Armate portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla.
4. È dispensato dal saluto:
 - a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
 - b) il personale a bordo di veicoli;
 - c) il personale di scorta di sicurezza;
 - d) il personale di scorta al gonfalone civico.

Art. 16 – Rapporti esterni

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante coordinatore o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale deve informare tempestivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, le Amministrazioni aderenti alla Convenzione e il Corpo.
3. Sono fatte salve le libertà di espressione proprie dei rappresentanti politici o sindacali.
4. Tutte le richieste di intervento da parte di amministratori, uffici comunali, enti pubblici o privati e cittadini sono rivolte, formalmente, al Comandante coordinatore o persona da lui delegata tramite gli uffici del Comando, fatte salve le situazioni di urgenza.

Art. 17 – Segreto d'ufficio, riservatezza e accesso a documenti e informazioni

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 16 del presente regolamento, il personale appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale deve fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della normativa vigente.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
3. È fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, compresa la semplice indicazione del Comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato o personale.
4. In conformità alle norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo intercomunale di Polizia Locale sono fornite dal Comandante coordinatore o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.

Art. 18 – Responsabilità disciplinare

1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia del Corpo intercomunale di Polizia Locale sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.
2. Rispettando i principi di gradualità e di proporzionalità delle sanzioni disciplinari, il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in conformità al codice disciplinare vigente e la sanzione stessa è irrogata secondo le procedure previste.

CAPO II - NORME RELATIVE AI SERVIZI E LORO MODALITÀ DI ESECUZIONE

Art. 19 – Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

1. Il Comandante coordinatore, ovvero suo delegato, emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per le strutture tecnico-operative in cui si articola il Corpo intercomunale di Polizia Locale.
2. Per quanto riguarda la programmazione delle attività sovracomunali, il Comandante coordinatore si avvale dei Responsabili di Ufficio o di Reparto.
3. Le istruzioni di cui al comma 1 sono raccolte in un unico testo aggiornato periodicamente. Esse devono essere tempestivamente illustrate al personale interessato. I Responsabili di Ufficio o Reparto hanno cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa del personale assegnato, acquisendo utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative. Gli atti per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi d'istituto sono:
 - a) l'istruzione generale o circolare: documento emanato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Contiene disposizioni in merito all'organizzazione e/o all'esecuzione dei servizi d'istituto, nonché alla uniforme applicazione delle relative disposizioni normative. Essa è portata a conoscenza, a seconda del contenuto, a tutto il personale interessato;
 - b) l'ordine di servizio mensile: documento programmatico a carattere generale che stabilisce i turni di lavoro mensili del personale appartenente al Corpo. Esso è portato a conoscenza di tutto il personale appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale entro il giorno 20 di ogni mese. Può essere soggetto a variazioni da parte del Comandante coordinatore, ovvero da suo delegato, qualora ve ne sia l'esigenza per motivi imprevedibili o contingibili o urgenti. Tale variazione è comunicata nel più breve tempo possibile al personale interessato;
 - c) l'ordine di servizio giornaliero: documento che registra la situazione organica degli Uffici e dei Reparti nei quali si articola il Corpo e dei quali programma quotidianamente le normali attività d'istituto. Esso è predisposto sulla base del servizio mensile, nonché dei piani e dei programmi operativi e delle direttive emanate dal Comandante coordinatore. È redatto giornalmente dal responsabile incaricato. Eventuali variazioni che dovessero intervenire a modifica di tale documento sono tempestivamente comunicate al personale interessato a cura del responsabile di riferimento. Tale documento contiene: cognome e nome, qualifica del personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine nonché i responsabili dei servizi. Può anche indicare il tipo di vestiario ed eventuale veicolo da utilizzare, equipaggiamento e armamento necessari e le finalità da perseguire. Può contenere indicazioni e comunicazioni a carattere individuale o generale di qualsiasi natura inerenti al servizio. Tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio del servizio stesso. Nell'ordine di servizio giornaliero il personale può annotare fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo e non preventivati. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, sono di regola indicate in forma scritta, ma la loro forma orale non costituisce vizio;
 - d) l'ordine di servizio particolare: ordine impartito qualora vi sia la necessità di disporre, con carattere di urgenza, l'esecuzione di un particolare servizio, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento. Viene comunicato nelle medesime forme di cui alla lettera c) direttamente al personale interessato, a cura dell'Ufficio o Reparto di appartenenza.

Art. 20 – Presentazione in servizio

1. Il personale appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato.

2. In conformità alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, il personale appartenente al Corpo ha l'obbligo di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite. Il servizio deve essere svolto in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed eventuale armamento prescritto.
3. È fatto obbligo al personale appartenente al Corpo, in caso di assenza dal servizio, di darne tempestiva notizia secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e di avvisare nel più breve tempo possibile, comunque al più tardi all'inizio dell'orario del turno di lavoro, il Comando, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione del personale assente nei servizi organizzati.
4. Nel caso di assenza per motivi di salute sussiste l'obbligo di comunicare la prognosi al Comando nel più breve tempo possibile, al fine di organizzare al meglio il servizio.

Art. 21 – Reperibilità

1. Per il personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale può essere istituito un servizio di reperibilità, attivato secondo un calendario predisposto e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti stabiliti con apposito atto, nonché delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.
2. La presenza in servizio è comunque dovuta da tutto il personale appartenente al Corpo nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività quali, esemplificativamente e non in modo esaustivo: incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica e altri eccezionali fenomeni.
3. Nei casi eccezionali di necessità ed urgenza di cui al comma 2, il concorso sincronico di tutti gli appartenenti al Corpo è disposto e attivato dal Comandante coordinatore, ovvero da un suo delegato.

Art. 22 – Servizi a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto svolti dagli operatori sia sul territorio di competenza che negli uffici di supporto agli addetti che svolgono servizio esterno, il personale smontante:
 - a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
 - b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio.
2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo e all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

Art. 23 – Obblighi del personale a fine servizio

1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, a mezzo di apposita relazione dettagliata deve segnalare al Comando quanto avvenuto. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio

è disposta dal Comandante coordinatore ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in Comando o dall'incaricato di dirigere il servizio.

Art. 24 – Controlli sui servizi

1. Il responsabile dell'Ufficio o del Reparto, ovvero il personale designato, deve controllare il buon andamento del servizio e il corretto comportamento del personale a ciò preposto.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 riferisce al superiore gerarchico il quale, a sua volta, riferisce al Comandante coordinatore.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Art. 25 – Tesserino di riconoscimento e placca di servizio

1. Il Comandante coordinatore rilascia al personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale un tesserino di riconoscimento e assegna una placca di servizio, del tipo previsto dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41, e successivi atti attuativi.
2. Il tesserino di riconoscimento, che ha validità quinquennale, va esibito nei casi previsti dall'art. 14 del presente regolamento.
3. La placca di servizio va indossata sull'uniforme di servizio, secondo le modalità previste.
4. Il tesserino di riconoscimento e la placca di servizio vanno immediatamente restituite all'atto della cessazione dal servizio e sono ritirate a seguito di sospensione dal servizio.
5. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del tesserino di riconoscimento o della placca di servizio.

Art. 26 – Cura della persona e dell'uniforme

1. Il personale appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale presta servizio in uniforme, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.
2. Il personale appartenente al Corpo deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro del Corpo e delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione.
3. Il personale deve porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. Eventuali capelli lunghi portati dal personale di sesso femminile dovranno essere raccolti anche per motivi di sicurezza personale. Il personale di sesso maschile deve curare che i capelli siano sempre di moderata lunghezza e che, in ogni caso, lascino bene scoperto il collo, le orecchie e la fronte.
4. Essendo l'uniforme il principale elemento di riconoscimento degli appartenenti al Corpo, la stessa deve essere indossata con proprietà, dignità e decoro, in perfette condizioni di pulizia, ed è vietato variarne la foggia.
5. È vietato circolare con le mani in tasca e senza berretto.
6. Non è consentito l'uso di orecchini appariscenti e/o pendenti, collane, o altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.

7. Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante coordinatore, ovvero dell'Ufficiale in turno, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.

Art. 27 – Uniformi

1. La fornitura dell'uniforme di prima vestizione sarà effettuata in modo completo all'atto dell'assunzione, in relazione al servizio cui il nuovo personale assunto sarà adibito; la periodica sostituzione della stessa e del materiale in dotazione sarà effettuata secondo le scadenze indicate nell'allegato "A" al presente regolamento.
2. I segni e le caratteristiche identificative e distintive connessi all'attività svolta da associazioni di volontari e dai messi comunali, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive dell'uniforme del personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale.
3. Per lo svolgimento dei servizi esterni, gli operatori di Polizia Locale, oltre all'armamento in dotazione, possono essere dotati, secondo le specifiche disposizioni che verranno impartite dal Comandante coordinatore, ovvero da suo delegato, degli strumenti e dispositivi di autotutela e coazione fisica previsti dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2689 del 6 agosto 2004.

Art. 28 – Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

1. Il personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente all'Amministrazione che sia detenuta per motivi di servizio, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Il personale del Corpo deve adottare la stessa cura di cui al comma precedente per ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso per motivi di servizio.
3. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Art. 29 – Servizi di rappresentanza

1. Al Corpo intercomunale di Polizia Locale compete l'eventuale espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche degli Enti aderenti alla Convenzione.
2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dal regolamento del cerimoniale.

Art. 30 – Servizi a richiesta di privati

1. Possono essere effettuati, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, dal personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale i seguenti servizi a richiesta di enti pubblici e di privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse:
 - a) servizi di scorta e di assistenza a richiesta;
 - b) servizi di regolamentazione del traffico.
2. Per i servizi di cui al comma 1 gli interessati devono fare richiesta per iscritto e hanno l'obbligo di osservare la regolamentazione vigente relativa alle indennità, spese e quant'altro previsto per l'esecuzione del servizio.

TITOLO III
REQUISITI DI ACCESSO E FORMAZIONE

CAPO I - REQUISITI DI ACCESSO

Art. 31 – Requisiti di accesso

1. In considerazione della peculiarità delle funzioni da svolgere, con riguardo alle modalità operative e alle situazioni di stress emotivo che il loro espletamento comporta, per accedere al Corpo intercomunale di Polizia Locale sono richiesti, rispetto agli ordinari requisiti previsti per il reclutamento del restante personale dei Comuni, specifici requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali.
2. I requisiti di cui al comma 1 saranno uniformemente definiti dai Comuni aderenti alla Convenzione nel rispettivo regolamento per l'accesso ai posti e ai profili della dotazione organica.

CAPO II - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO

Art. 32 – Formazione specifica

1. Al fine di consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico professionali relative alle nuove modalità di intervento, nonché di acquisire uno stile di lavoro comune per tutti gli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale, dovranno essere adottate specifiche iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Art. 33 – Formazione iniziale

1. I vincitori di concorso sono tenuti a frequentare durante il periodo di prova uno specifico corso di formazione da concludersi con una valutazione del personale stesso. L'Ente può dispensare dall'obbligo di prima formazione gli operatori di Polizia Locale di corrispondente figura professionale che accedono al Corpo intercomunale di Polizia Locale per trasferimento da altri Corpi di Polizia Locale. Nel caso di assunzioni a tempo determinato, la formazione d'ingresso è realizzata a cura del Corpo intercomunale di Polizia Locale, su indicazione del Comandante coordinatore.

Art. 34 – Aggiornamento e addestramento

1. Il personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale è tenuto a partecipare alle iniziative volte all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante coordinatore o da suo delegato.
2. Il Comandante coordinatore assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso lezioni, seminari o giornate di studio.
3. La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, di apprendimento delle tecniche operative di difesa personale, di tiro a segno, o altro, è obbligatoria.
4. Il Comandante coordinatore può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base della certificazione medica documentante la temporanea impossibilità, ne facciano richiesta.

Art. 35 – Addestramento fisico

1. Il Comandante coordinatore favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale, allo scopo di consentirne la preparazione e il ritemperamento psico-fisico necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale e a garanzia del miglior rendimento professionale.
2. Il Comandante coordinatore programma, organizza e propone periodici corsi di addestramento fisico con particolare riguardo alla pratica della difesa personale e all'uso della forza con finalità coercitive.

TITOLO IV

ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE

Art. 36 – Arma di ordinanza, assegnazione dell'arma e modalità di porto

1. Nell'ambito del territorio della Convenzione, ovvero del territorio in cui si trovano ad operare, tutti i servizi riguardanti l'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, servizi esterni di vigilanza, protezione della casa comunale e dell'eventuale armeria, i servizi notturni e di pronto intervento, nonché di tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalle leggi e dai regolamenti, sono svolti dagli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale con l'arma in dotazione.
2. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelli disciplinati dalle leggi 26 marzo 2001, n. 128 e 24 luglio 2008, n. 125, nonché da ogni altra norma in materia, salvo sia diversamente disposto dalle competenti Autorità di concerto con il Comandante coordinatore.
3. Gli appartenenti al Corpo, ai sensi del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, portano l'arma in dotazione per esigenze di difesa personale. L'arma è assegnata al personale non obiettore di coscienza.
4. Il personale obiettore di coscienza eventualmente presente nel Corpo, che non abbia rinunciato a tale status ai sensi dell'art.636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sarà impiegato, secondo le disposizioni del Comando, in servizi che non comportano l'uso delle armi.
5. L'arma in dotazione, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, è una delle pistole semiautomatiche, con caricatore di riserva, calibro 9 x 21, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, sia per il personale maschile che per quello femminile.
6. L'arma è assegnata solo al personale in possesso:
 - a) della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986;
 - b) dei requisiti psico-fisici e attitudinali prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.
7. I requisiti di cui al comma precedente devono essere verificati almeno ogni 2 (due) anni e comunque ogni volta se ne presenti la necessità.
8. L'arma in dotazione è assegnata dal Sindaco del Comune di appartenenza al personale in via continuativa con proprio provvedimento comunicato al Prefetto.

9. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori dal Comune di appartenenza, e viceversa.
10. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna. Il personale autorizzato ad effettuare il servizio in abiti borghesi porta l'arma in modo non visibile.
11. L'arma va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine. In ogni spostamento l'arma va sempre tenuta in fondina e mai abbandonata. A bordo dei veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.
12. È vietato portare l'arma dentro borse, borselli e simili contenitori.
13. Il personale armato non deve depositare l'arma assegnatagli in armadietti o cassetti o altri luoghi non idonei.
14. Lo scarico eventuale dell'arma deve avvenire nell'apposita postazione, fissa o mobile, all'uopo predisposta.
15. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
16. Il Comandante coordinatore, ovvero un suo delegato, può eseguire periodicamente controlli delle armi in dotazione per verificarne la funzionalità.
17. Il Comandante coordinatore, o in caso di urgenza anche il Responsabile in turno, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco del Comune di appartenenza del personale a cui è ritirata l'arma.
18. Il Comandante coordinatore può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo dell'arma.
19. I servizi di collegamento e di rappresentanza, effettuati al di fuori del territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione dagli addetti al Corpo intercomunale di Polizia Locale in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, sono svolti di norma senza l'arma. Tuttavia, agli addetti cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per le ragioni indicate al comma 9.
20. I servizi svolti al di fuori dell'ambito territoriale di cui al comma 19, per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma. Il Sindaco del Comune di appartenenza del dipendente che presterà detto servizio comunica al Prefetto di Treviso e a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
21. Possono essere esonerati dal porto delle armi in dotazione per esigenze di difesa personale gli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale che facciano parte del picchetto d'onore.

22. L'esenzione dal porto dell'arma può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani ecc.) le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.
23. In applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1054 dell'11 aprile 2006, all'allegato "B" capitolo I, punto 10, lettere a), b), c) e d), l'arma bianca descritta al punto 80 del predetto allegato "B" è attribuita come dotazione individuale del Comandante coordinatore, del Vicecomandante e dei Commissari e come dotazioni di reparto per i servizi di rappresentanza al personale delle altre qualifiche.

Art. 37 – Numero complessivo delle armi, custodia delle armi e doveri dell'assegnatario

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo intercomunale di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, o altra motivazione. Il Comandante coordinatore denuncia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione. L'arma comune da sparo è prioritariamente assegnata al personale ordinariamente preordinato allo svolgimento dei servizi esterni.
2. Le armi non assegnate e quelle di riserva, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in idoneo locale il cui accesso è riservato al Comandante coordinatore e ai soggetti dal medesimo individuati, nel rispetto del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
3. In detti luoghi di custodia, unitamente alle armi in dotazione assegnate ai singoli operatori, sono istituiti idonei registri di carico e scarico come da disposizioni vigenti. Le armi in dotazione e il relativo munizionamento sono prelevati presso i luoghi di cui al comma 2 dagli operatori prima dell'inizio del servizio e normalmente versate al termine dello stesso.
4. Una copia delle chiavi dell'armeria, eventualmente istituita ai sensi dell'art. 12 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, e degli armadi blindati è conservata dal Comandante coordinatore secondo la normativa vigente.
5. L'addetto alla Polizia Locale, cui è assegnata l'arma, deve verificare:
 - a) al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire con la massima diligenza e cautela l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro organizzate dal Comando.A tal fine, dovrà in particolare:
 - a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
 - b) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante gli eventuali servizi notturni che si dovessero organizzare o servizi esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
 - c) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
 - d) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;

- e) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
 - f) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - g) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
6. L'arma è prelevata previa annotazione del provvedimento di assegnazione nel registro di cui al comma 3. L'arma deve essere immediatamente affidata al Comandante coordinatore, ovvero a persona da lui nominata, nei seguenti casi:
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
 - b) quando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - d) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, del Comandante coordinatore, ovvero del Sindaco del Comune di appartenenza del personale raggiunto dal provvedimento.
 7. In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a giorni 10, e per tutto il periodo dello stesso, il personale ha facoltà di depositare l'arma nei luoghi di cui al comma 2 o nell'apposita armeria eventualmente istituita secondo la normativa vigente.
 8. Fuori dei casi di cui al precedente comma, l'appartenente al Corpo intercomunale di Polizia Locale può depositare l'arma, alla fine del servizio giornaliero, presso le sedi del Corpo, nei luoghi di cui al comma 2.
 9. È sempre vietato l'uso delle armi al di fuori delle eventualità consentite dalla legge. Qualora si renda necessario l'uso dell'arma, l'assegnatario ne deve dare tempestiva comunicazione al Comandante coordinatore, ovvero al suo responsabile di riferimento o all'Ufficiale in turno, seguita da una relazione dettagliata su tale circostanza.
 10. Il personale appartenente al Corpo, cui sia stata assegnata l'arma, deve superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. È facoltà del Comandante coordinatore disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.
 11. L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
 12. Per quanto non espressamente previsto dal precedente articolo 36 e dal presente articolo, si applicano le norme del D.M. 7 marzo 1987, n. 145, nonché del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e ogni altra disposizione in materia.

Art. 38 – Strumenti in dotazione individuale

1. Ai sensi del presente regolamento, al personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale sono assegnati in dotazione individuale gli strumenti previsti dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41, e dagli atti attuativi. Gli strumenti operativi in dotazione devono essere usati con la massima cura ed esclusivamente per le funzioni a ciò destinati, nonché nei tempi e modi stabiliti dal Comandante coordinatore, previo specifico addestramento. Prima di uscire in servizio con tali strumenti, sarà cura dell'operatore accertarne la perfetta funzionalità e segnalare tempestivamente ogni anomalia.

Art. 39 – Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione

1. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate in dotazione al personale in servizio, che è tenuto ad usarli nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del presente regolamento.
2. I veicoli e le apparecchiature tecniche in dotazione al Corpo intercomunale di Polizia Locale devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio.
3. È compito del personale della struttura cui sono assegnati il veicolo o l'apparecchiatura tecnica, curarne la regolare pulizia e la piccola manutenzione, affinché gli stessi siano mantenuti in costante efficienza e decoro.

TITOLO V
RICONOSCIMENTI

Art. 40 – Riconoscimento per particolari meriti

1. Gli appartenenti al servizio che si sono distinti per particolari servizi e spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza, sono premiati, in relazione alla importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:
 - a) elogio scritto;
 - b) encomio;
 - c) encomio solenne;
 - d) proposta di una ricompensa al valor civile.
2. I riconoscimenti di cui al comma 1 sono inseriti nel fascicolo personale del dipendente interessato.

Art. 41 – Requisiti per il conferimento

1. Le proposte di ricompensa al valor civile ed al merito civile sono presentate, su proposta del Sindaco del Comune di appartenenza, al Ministero dell'Interno, secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, a fronte di straordinari atti di eroismo.
2. L'encomio solenne, deliberato dall'Amministrazione Comunale, su proposta del Comandante coordinatore, è conferito, in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L'encomio del Sindaco del Comune di appartenenza, su proposta del Comandante coordinatore, è conferito come riconoscimento di applicazione ed impegno professionale, oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che, per attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionale, abbia conseguito apprezzabili risultati nei compiti d'istituto.
4. L'elogio scritto del Comandante coordinatore è conferito, anche su proposta del Responsabile di riferimento, al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere eccellenti qualità professionali.

TITOLO VI
PATRONO, BANDIERA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 – Festa del Corpo intercomunale di Polizia Locale

1. Il giorno 20 Gennaio, giornata in cui si festeggia il Santo Patrono San Sebastiano, è dichiarata festa del Corpo intercomunale di Polizia Locale. La festa viene solennizzata con un'unica cerimonia annuale predisposta dal Corpo stesso.

Art. 43 – Senso di appartenenza al Corpo

1. Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che si fonda sulle tradizioni e sulla storia dei Corpi di Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio e il decoro. I rapporti tra tutti gli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale sono caratterizzati da rispetto reciproco e massima lealtà di comportamento, sulla fiducia gli uni negli altri e sull'impegno comune di rafforzare lo spirito di corpo e la capacità di lavoro ai fini dell'adempimento degli obblighi istituzionali e della realizzazione degli obiettivi comuni.

Art. 44 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla Convenzione e si applicano le disposizioni in materia contenute in leggi e regolamenti statali e regionali, nei contratti collettivi nazionali e decentrati, nonché alle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei Comuni aderenti alla Convenzione stessa.

Art. 45 – Abrogazione di norme

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i regolamenti dei Corpi di Polizia Locale e sull'armamento in dotazione, vigenti nei Comuni aderenti alla convenzione nonché ogni altra norma regolamentare o disposizione organizzativa od operativa con esso incompatibile.

Art. 46 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva e sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Treviso, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché alla Regione del Veneto.

ALLEGATO "A": FORNITURA UNIFORME

PERIODO INVERNALE

TIPO DI VESTIARIO	QUANTITÀ	PERIODO
<i>UNIFORME ORDINARIA INVERNALE (O.I)</i>		
Berretto invernale uomo	1	usura
Berretto invernale donna	1	usura
Giacca	1	2
Pantalone	2	2
Gonna (in alternativa al pantalone)	1	2
Camicia azzurra maniche lunghe	3	1
Maglione a "V" pesante 100% lana	1	2
Pullover	1	2
Cravatta blu notte a nodo verticale	2	1
Maglione a "collo alto"	1	2
Distintivi di grado e mostrine per Ispettori, Istruttori e Agenti; alamari per Ufficiali		usura
Nastrini normali delle decorazioni e distintivi		usura
Guanti in pelle	1	usura
Guanti impermeabili traspiranti	1	usura
Calza uomo invernali blu scuro	3	1
Gambaletti o collant (personale femminile)	3	1
Scarpe basse in pelle nera a mezzo tacco (personale femminile)	1	1
Scarpe basse in pelle nera	1	1
Scarponcino invernale	1	2
Cappotto di panno o soprabito o impermeabile o giacca impermeabile/traspirante	1	5
Copripantalone impermeabile/traspirante	1	4
Cintura nera in pelle	1	usura
Giacca a vento invernale mod.Veneto con corpetto interno estraibile	1	4
Cinturone bianco con fibbia dorata e stemma regionale con fondina e pistola, portamanette e manette, portamazza e mazzetta di segnalazione	1	usura
Sciarpa blu	1	2
T-shirt M/C uomo girocollo fibra cava warm bianche	3	1
calzamaglia	2	1
<i>UNIFORME DI SERVIZIO INVERNALE MOTOCICLISTI (S.I.M.) - AUTOMONTATI</i>		
Berretto rigido invernale	1	2
Pantalone cavallerizza invernale	2	2
Stivali alti da motociclista	1	usura
Giaccone impermeabile / traspirante (se utilizzato al posto della giacca si può utilizzare in abbinamento al pile)	1	4
<i>UNIFORME DI SERVIZIO INVERNALE MOTOCICLISTI (S.I.M.) - MOTOMONTATI</i>		
Casco	1	usura

Basco o Berretto operativo invernale	1	2
Combinazione Motociclista invernale	1	3
Pile	2	2
Guanti motociclista invernali	1	usura
Distintivi di grado		usura
Maglione a "collo alto"	1	2
Calza invernali blu scuro	3	1
Stivali alti da motociclista al polpaccio	1	usura
Cinturone bianco con fibbia dorata e stemma regionale con fondina e pistola, portamanette e manette, portamazza e mazzetta di segnalazione	1	usura
Combinazione impermeabile leggera	1	4
<i>UNIFORME DI SERVIZIO PER INTERVENTI STRAORDINARI INVERNALE (S.I.S.I.)</i>		
Basco o Berretto operativo invernale	1	2
Combinazione operativa	1	2
Maglione a "collo alto"	1	2
pile	1	2
Guanti impermeabili traspiranti	1	usura
Guanti leggeri	1	usura
Distintivi di grado	1	usura
Stivaletti di sicurezza	1	usura
Combinazione impermeabile leggera	1	4
Cinturone bianco con fibbia dorata e stemma regionale con fondina e pistola, portamanette e manette, portamazza e mazzetta di segnalazione	1	usura

PERIODO ESTIVO

TIPO DI VESTIARIO	QUANTITÀ	PERIODO
<i>UNIFORME ORDINARIA ESTIVA (O.E.)</i>		
Berretto rigido estivo	1	2
Giacca estiva	1	2
Pantalone estivo	2	2
Gonna (in alternativa al pantalone)	1	2
Camicia azzurra a mezze maniche	3	1
Cravatta blu notte a nodo verticale	2	1
Cintura estiva bianca in canapa	1	usura
Distintivi di grado e mostrine per Ispettori, Istruttori e Agenti; alamari per Ufficiali		usura
Nastrini normali delle decorazioni e distintivi		usura
Calze estive blu scuro	3	1
Gambaletti o collant colore neutro (personale femminile)	3	1
Scarpe basse in pelle nera a mezzo tacco (personale femminile)	1	1
Scarpe basse in pelle nera	1	1
Giubbino leggero estivo	1	4
Tubolari per camicia	1	usura
Cinturone bianco con fibbia dorata e stemma regionale con fondina e pistola, portamanette e manette, portamazza e mazzetta di segnalazione	1	usura
T-shirt M/C uomo girocollo fibra cava light bianche	3	1

Canotta uomo	3	1
UNIFORME DI SERVIZIO ESTIVA MOTOCICLISTI (S.E.M.) - AUTOMONTATI		
Berretto estivo	1	2
Pantalone cavallerizza invernale	2	2
Guanti in pelle	1	usura
Stivali alti da motociclista	1	usura
Cinturone bianco con fibbia dorata e stemma regionale con fondina e pistola, portamanette e manette, portamazetta e mazzetta di segnalazione	1	usura
Giaccone impermeabile leggera (in caso di avverse condizioni meteorologiche)	1	4
UNIFORME DI SERVIZIO ESTIVA MOTOCICLISTI (S.I.M.) - MOTOMONTATI		
Casco	1	usura
Berretto operativo estivo	1	2
Combinazione Motociclista estiva	1	3
Maglietta polo	3	1
Guanti motociclista estivi	1	usura
Distintivi di grado		usura
Cintura estiva	1	2
Calza estiva blu scuro	3	1
Stivali alti da motociclista al polpaccio	1	usura
Cinturone bianco con fibbia dorata e stemma regionale con fondina e pistola, portamanette e manette, portamazetta e mazzetta di segnalazione	1	usura
Combinazione impermeabile leggera	1	4
UNIFORME DI SERVIZIO PER INTERVENTI STRAORDINARI ESTIVA (S.I.S.E.)		
Berretto operativo estivo	1	2
Maglietta polo	3	1
Pantaloni operativi	2	2
Cintura estiva	1	usura
Guanti leggeri	1	usura
Distintivi di grado	1	usura
Stivaletti di sicurezza	1	usura
Combinazione impermeabile leggera	1	4
Cinturone bianco con fibbia dorata e stemma regionale con fondina e pistola, portamanette e manette, portamazetta e mazzetta di segnalazione	1	usura
EQUAGGIAMENTO PERSONALE		
Cinturone in cuoio bianco riflettente con fibbia rettangolare in metallo dorato	1	usura
Fondina ad estrazione rapida bianca	1	usura
Fondina bianca per spray antiaggressione	1	usura
Correggiolo poliuretano bianco	1	usura
Porta manette bianco	1	usura
Porta caricatore di riserva bianco	1	usura
Anello portamazetta di segnalazione bianco	1	usura
Mazzetta di segnalazione	1	usura

Fischietto	1	usura
Borsello in pelle	1	usura
Distintivo	1	usura
Borsa 24 h	1	usura
Borsello per motociclisti	1	usura
Cinturone operativo di colore nero o blu notte	1	usura
Fondina operativa di colore nero o blu notte	1	usura
Fondina operativa per spray antiaggressione di colore nero o blu notte	1	usura
Correggiolo poliuretano operativo di colore nero o blu notte	1	usura
Porta manette operativo cuoio di colore bianco	1	usura
Porta caricatore di riserva operativo di colore nero o blu notte	1	usura
Anello portamazzetta di segnalazione operativo colore nero o blu notte	1	usura
Torcia elettrica	1	usura
Spray antiaggressione	1	usura
Fondina per servizi in borghese	1	usura
Manette	1	usura
Arma da fuoco	1	usura
Portatessera di riconoscimento	1	usura
Guanti antitaglio	1	usura
Giubbotto antiproiettile	1	Usura/ scadenza
Maschera antigas	1	usura
Placca di servizio con stemma della regione	1	usura
Stemma per copricapo	1	usura
Mostrine per camicia	1	usura
Guanti di cotone bianchi	1	usura
Casco coloniale bianco	1	usura
Sciabola con pendagli e dragona	1	usura
Mantella	1	usura
Cordelline di rappresentanza	1	usura
Porta torcia in cordura bianca	1	usura
Soggolo	1	usura
Passante in cuoio con moschettone singolo bianco	1	usura
Portacellulare cordura varie misure bianco	1	usura
Foderina microfibra x berretto uomo	1	usura
Foderina microfibra x berretto donna	1	usura
Copriberretto impermeabile maschile giallo	1	usura
Copriberretto impermeabile femminile giallo	1	usura
Porta radio	1	usura